

LEGGE REGIONALE 10 giugno 2025, n. 9

“Disciplina dell’oleoturismo e disposizioni diverse”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Capo I

Disposizioni in materia di oleoturismo

Art. 1

Finalità e definizioni

1. La Regione, in applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale, sostiene l’agricoltura anche attraverso la promozione di forme di turismo rurale, quale l’oleoturismo. L’obiettivo è il miglioramento dell’offerta turistica integrata basata sulla cultura rurale. A tal fine, la Regione promuove l’unicità e l’identità del territorio pugliese attraverso la valorizzazione delle produzioni olivicole e olearie regionali ed offre opportunità di crescita delle realtà imprenditoriali agricole tramite nuove forme di integrazione del reddito.
2. La presente legge disciplina le attività oleoturistiche, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 513, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020- 2022) che ha esteso le disposizioni in materia di enoturismo, dettate dai commi da 502 a 505 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), alle attività oleoturistiche e nel rispetto del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del turismo, 26 gennaio 2022 (Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l’esercizio dell’attività oleoturistica).
3. Con il termine “oleoturismo”, conformemente con la definizione di cui all’articolo 1, comma 514, della legge 160/2019, si intendono tutte le attività turistiche orientate alla conoscenza dell’olio d’oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell’ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell’olio d’oliva, anche in abbinamento ad alimenti e le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito dei luoghi di coltivazione e produzione.
4. Sono considerate attività oleoturistiche, ai fini della presente legge, le seguenti attività svolte nei luoghi di produzione o trasformazione:
 - a) le attività formative ed informative nonché le iniziative a carattere culturale e ricreativo rivolte alle produzioni olivicole del territorio e alla conoscenza dell’olio con particolare riguardo alle Denominazioni di Origine Protetta (DOP) e alle Indicazioni Geografiche Protette (IGP) nel cui areale si svolgono le attività, quali le visite guidate ai frantoi, agli oliveti di pertinenza dell’azienda, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell’ulivo e alla produzione dell’olio, alla conoscenza della storia e della pratica dell’attività olivicola e alla conoscenza della cultura dell’olio in genere;
 - b) le attività di degustazione e connessa commercializzazione delle produzioni olivicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti di cui all’articolo 6.

Art. 2

Avvio dell’attività di oleoturismo

1. Possono esercitare attività di oleoturismo:

- a) l'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui all'art. 2135 del codice civile, che svolge attività di olivicoltura nonché l'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui all'articolo 2135 del codice civile che svolge attività di olivicoltura e che trasforma in proprio o tramite terzi il proprio prodotto;
 - b) gli oleifici sociali cooperativi e i loro consorzi ai quali i soci conferiscono i prodotti dei propri oliveti per la produzione, la lavorazione e la commercializzazione dell'olio extravergine di oliva;
 - c) i comitati di gestione delle Strade del vino e dell'olio extravergine di oliva o delle Strade dell'olio extravergine di oliva, riconosciute ai sensi della legge regionale 7 novembre 2022, n. 24 (Disciplina delle strade del vino e dell'olio extravergine di oliva) e del relativo regolamento attuativo;
 - d) i consorzi di tutela degli oli extravergini di oliva DOP e IGP riconosciuti ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 1995-1997. Legge comunitaria 1995-1997);
 - e) i frantoi che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti olivicoli, anche attraverso l'acquisizione della materia prima da terzi regolarmente iscritti al registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), di cui all'articolo 2188 del codice civile;
 - f) i musei dell'olio e le oleoteche, dotati di collezioni permanenti o di idonei spazi espositivi, didattico-ricreativi o di degustazione, dedicati alla storia, alla cultura e alla valorizzazione dell'olivicoltura e dell'olio extravergine di oliva, purché in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge e dalle relative norme attuative.
2. L'attività di oleoturismo è esercitata dai soggetti indicati al comma 1 previa presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune in cui si intende svolgere l'attività.
 3. Alle aziende agricole che svolgono attività di masseria didattica o di agriturismo, se intraprendono anche l'attività oleoturistica, continuano ad applicarsi le disposizioni regionali nelle relative materie. Le aziende agrituristiche e le masserie didattiche riconosciute ai sensi delle rispettive leggi regionali possono integrare la propria SCIA secondo la normativa di riferimento.
 4. L'attività oleoturistica è considerata attività agricola connessa ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, ove svolta dall'imprenditore agricolo in forma singola o associata.

Art. 3

Modello di SCIA unificato

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva il modello di SCIA e di comunicazione di cessazione per l'esercizio dell'attività di oleoturismo, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa statale.
2. Il modello di cui al comma 1 è reso disponibile in formato telematico sul sito istituzionale della Regione e attraverso i canali dello SUAP comunale.
3. Dal momento della pubblicazione del modello di SCIA sul portale regionale, tutti i soggetti interessati all'esercizio dell'attività di oleoturismo devono avvalersi esclusivamente di tale modulo.

Art. 4

Requisiti per lo svolgimento dell'attività di oleoturismo

1. Per lo svolgimento delle attività di oleoturismo è assicurata la presenza di personale addetto con adeguata competenza e formazione, con particolare riguardo alle caratteristiche del territorio, che sia ricompreso tra il titolare dell'azienda o il legale rappresentante o l'amministratore delegato, i familiari coadiuvanti, i dipendenti dell'azienda ed i collaboratori esterni, in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) qualifica di imprenditore agricolo professionale ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99

(Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38), se accompagnata dall'adeguata competenza e formazione nel settore olivicolo-oleario ovvero dal possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o di laurea in materie agrarie o in materie inerenti la valorizzazione del patrimonio enogastronomico;

- b) titolo di responsabile tecnico dell'impresa olearia (mastro oleario) o di tecnico della gestione del frantoio che abbiano regolarmente seguito il corso di formazione e conseguito l'attestato di frequenza;
 - c) iscrizione nell'elenco nazionale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini ai sensi dell'art. 4 del Decreto Mipaaf 7 ottobre 2021 (Criteri e modalità per il riconoscimento dei panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91, nonché per l'iscrizione di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extra vergini nell'elenco nazionale di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 313);
 - d) attestato di frequenza con profitto del corso di tecnico assaggiatore di olio di oliva di secondo livello autorizzato dalla Regione Puglia;
 - e) esperienza lavorativa di durata almeno triennale, anche non continuativa, svolta presso imprese olivicole – olearie comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale o altra documentazione idonea;
 - f) attestato di frequenza con profitto di un corso di formazione, riconosciuto e autorizzato dalla Regione Puglia, avente a oggetto l'attività olivicola o olearia o il marketing dell'olio o management nel settore olivicolo-oleario, organizzato da associazioni di categoria, ordini professionali, agenzie di formazione o altri organismi formativi accreditati o abilitati dalla Regione Puglia della durata minima pari a sessanta ore di formazione teorica, pratica;
 - g) master universitario di primo o secondo livello o master avente a oggetto olivicoltura e/o elaiotecnica o marketing dell'olio o management nel settore olivicolo-oleario;
 - h) attestato di qualifica professionale da sommelier dell'olio.
2. Sono richiesti, inoltre, i requisiti morali definiti nell'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 18 marzo 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), nonché i requisiti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

Art. 5

Standard minimi di qualità per lo svolgimento dell'attività di oleoturismo

1. L'attività oleoturistica è condotta nel rispetto delle normative, prescrizioni e autorizzazioni vigenti in materia di edilizia, urbanistica, ambiente, igiene e sanità, destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme di sicurezza e prevenzione incendi. Oltre ai requisiti generali, l'azienda agricola che svolge attività di oleoturismo deve possedere i seguenti standard minimi di qualità:
- a) disponibilità ad apertura settimanale o stagionale di un minimo di tre giorni a settimana, all'interno dei quali possono essere ricompresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi;
 - b) strumenti per la prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;
 - c) cartello da affiggere all'ingresso dell'azienda contenente i dati relativi all'accoglienza oleoturistica, gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate;
 - d) sito o pagina web aziendale;
 - e) indicazione dei parcheggi all'interno dell'azienda o nelle sue vicinanze;
 - f) materiale informativo sull'azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno due lingue, compreso l'italiano;
 - g) esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali, con particolare riferimento alle produzioni DOP e IGP sia in ambito oleicolo che

agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l'attività oleoturistica;

- h) ambienti o spazi dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolte dall'operatore oleoturistico;
 - i) attività di degustazione dell'olio all'interno dei frantoi o dei locali dedicati, effettuata esclusivamente con contenitori e strumenti che non alterino le proprietà organolettiche del prodotto e conformi alla normativa UE in materia di protezione ambientale e sulla riduzione della plastica monouso;
 - j) misure per facilitare l'accesso e la fruizione del percorso alle persone diversamente abili.
2. Lo svolgimento delle attività di oleoturismo è coperto, a garanzia della sicurezza dei visitatori, da una polizza assicurativa per responsabilità civile.

Art. 6

Attività di degustazione dell'olio in abbinamento ad alimenti

1. In conformità al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del turismo 26 gennaio 2022, l'abbinamento ai prodotti olivicoli aziendali finalizzato alla degustazione deve avvenire con prodotti agro-alimentari preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo nel rispetto delle discipline, delle condizioni e dei requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa vigente e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della regione:

- a) Denominazioni di Origine Protetta (DOP);
- b) Indicazioni Geografiche Protette (IGP);
- c) Specialità Tradizionali Garantite (STG);
- d) prodotti che rientrano nei sistemi di certificazione regionali riconosciuti dall'Unione europea;
- e) prodotti agroalimentari tradizionali della Puglia, presenti nell'elenco nazionale pubblicato e aggiornato annualmente dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste.

2. L'attività di degustazione delle produzioni olivicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, è assicurata da personale di adeguate competenze e formazione, ivi compresi il titolare dell'azienda i familiari coadiuvanti, i dipendenti e i collaboratori esterni di cui all'articolo 4 e deve conformarsi ai requisiti igienico-sanitari stabiliti dalla normativa in vigore in materia di sicurezza alimentare, comprese le norme relative ai materiali e agli oggetti destinati al contatto con gli alimenti (MOCA). Dall'attività di degustazione sono in ogni caso escluse le attività che prefigurano un servizio di ristorazione e pertanto di somministrazione di preparazioni gastronomiche.

Art. 7

Elenco degli operatori delle attività di oleoturismo

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni istituisce, con propria deliberazione, l'Elenco regionale degli operatori che svolgono attività oleoturistiche, contenente l'indicazione dei servizi offerti da ciascun iscritto. L'Elenco, che ha funzione meramente ricognitiva, è istituito presso la struttura regionale competente in materia di filiere olivicole che ne garantisce la gestione amministrativa, tecnica ed informatica senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

2. La presentazione della SCIA è condizione necessaria per ottenere l'iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori delle attività oleoturistiche. La SCIA è presentata al comune nel cui territorio sono ubicati i fabbricati aziendali da utilizzare per l'attività oleoturistica e, per conoscenza, alla struttura regionale competente in materia di filiere olivicole. Il comune che riceve una SCIA per attività oleoturistica ne dà comunicazione al Dipartimento di sanità pubblica della ASL di competenza.

3. Il Comune, ricevuta una SCIA per attività oleoturistica, ne dà comunicazione alla struttura regionale competente in materia di filiere olivicole, che provvede all'iscrizione del soggetto richiedente nell'Elenco

regionale degli operatori oleoturistici.

4. L'Elenco è pubblicato sul sito web regionale.

5. Ai fini dell'aggiornamento dell'Elenco, i comuni, anche a seguito dei controlli previsti nell'articolo 9, comunicano ogni variazione intervenuta e trasmettono i dati alla struttura regionale competente.

Art. 8

Promozione dei percorsi oleoturistici

1. La Regione incentiva forme di collaborazione tra gli operatori delle attività di oleoturismo iscritti nell'Elenco previsto nel comma 6, al fine di creare percorsi oleoturistici sul territorio regionale ed iniziative mirate alla formazione professionale degli operatori oleoturistici, allo scopo di garantire standard elevati di qualità e servizio nell'ambito di queste specifiche forme di turismo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. La Struttura regionale competente fornisce agli operatori iscritti nell'Elenco il supporto necessario per le finalità previste nel comma 1.

3. La Regione predispose, con il concerto dei dipartimenti competenti, delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, delle organizzazioni di rappresentanza degli operatori oleoturistici e dell'associazione nazionale Città dell'Olio, un programma triennale, aggiornato annualmente, finalizzato alla promozione delle attività di oleoturismo svolte in ambito regionale. Il Programma previsto nel presente comma si raccorda con il Programma regionale sul turismo.

Art. 9

Vigilanza e Controllo

1. La vigilanza e il controllo sull'osservanza delle presenti disposizioni sono esercitati dai comuni nel cui territorio sono svolte le attività di oleoturismo, in conformità alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e alle altre disposizioni vigenti.

Art.10

Sospensione e revoca dell'attività

1. Se è riscontrata la carenza di uno o più requisiti necessari per l'avvio dell'attività, il comune, ove ciò sia possibile, assegna un termine non superiore a trenta giorni entro il quale l'interessato può conformare l'attività e i suoi effetti alla normativa vigente; nei casi più gravi, il comune può sospendere l'attività per un periodo massimo non superiore ad un anno.

2. Se i requisiti non sono ripristinati entro il termine di cui al comma 1, il comune adotta un provvedimento motivato che vieta la continuazione dell'attività e chiede la rimozione di eventuali effetti dannosi derivanti da essa e lo comunica alla struttura regionale competente per la cancellazione dell'operatore oleoturistico dall'Elenco previsto nell'articolo 7.

3. Se vengono rilevate dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà false o mendaci, il comune adotta i provvedimenti di cui al comma 2, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali.

4. Se, durante i controlli effettuati dal comune competente, sono rilevate l'assenza dei requisiti dichiarati nella SCIA, una gestione non conforme alle norme vigenti sull'igiene delle strutture e degli alimenti, violazioni delle norme edilizie o di altre normative applicabili, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica normativa di settore, potrà essere adottato un provvedimento di sospensione dell'attività. In caso di recidiva, potrà essere emesso un divieto di prosecuzione dell'attività.

Art. 11**Sanzioni amministrative pecuniarie**

1. Oltre all'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, per le violazioni della presente legge si applicano le sanzioni amministrative, disposte dal comune, da euro 250,00 a euro 500,00 per chi svolge attività di oleoturismo senza aver presentato la SCIA e la chiusura dell'attività svolta senza titolo abilitativo. L'attività di oleoturismo non può essere intrapresa dall'imprenditore responsabile dell'infrazione nei successivi dodici mesi.
2. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati nel bilancio del comune che le ha irrogate. Le violazioni delle norme di cui alle presenti disposizioni sono accertate dalla Polizia locale e dagli organi abilitati dalle leggi vigenti. Il procedimento volto all'applicazione della sanzione amministrativa è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Art. 12**Norma transitoria**

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge già esercitano una o più attività riconducibili a quelle oleoturistiche si adeguano alle presenti disposizioni entro centottanta giorni dalla medesima data. In caso di mancato adeguamento e di mancata presentazione della SCIA entro tale termine, le suddette attività non possono più essere esercitate.

Art. 13**Clausola di invarianza finanziaria**

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Capo II**Disposizioni diverse****Art. 14****Modifiche alla l. r. 11/1999**

1. Alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro), sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 41, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
"6 bis. La capacità ricettiva delle strutture di cui al presente articolo è rapportata ai seguenti parametri tenendo conto che è sempre possibile l'aggiunta di un letto per minori sino a dodici anni:
 - a) monolocali (superficie abitabile bagni inclusi):
 1. superficie minima 28 mq - tre posti letto;
 2. oltre 34 mq - quattro posti letto;
 - b) immobile abitativo composto da più locali (casa, appartamento, villa, ecc.), per la camera da letto:

1. almeno 9 mq - un posto letto;
 2. almeno 12 mq - due posti letto;
 3. almeno 16 mq - tre posti letto;
 4. oltre 24 mq - quattro posti letto;
- c) soggiorno con letto (se con angolo cottura aggiungere 4 mq):
1. almeno 14 mq - un posto letto;
 2. almeno 20 mq - due posti letto;
 3. oltre 26 mq - tre posti letto.

Le unità immobiliari destinate alle attività ricettive di cui al presente articolo devono essere dotate di dispositivi funzionanti per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano. Per la tipologia di estintori si fa riferimento alle indicazioni contenute al punto 4.4 dell'allegato primo I al decreto del Ministro dell'Interno 3 settembre 2021 (Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81). L'obbligo decorre dal 1° gennaio 2026.”;

- b) all'articolo 47, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

“1 bis. La capacità ricettiva è rapportata ai seguenti parametri:

- a) per le camere con un posto letto la superficie minima deve essere uguale o superiore a 8 metri quadrati;
- b) per le camere con due posti letto, la superficie minima deve essere uguale o superiore a 12 metri quadrati, con un incremento di superficie di 4 metri quadrati per ogni posto letto in più.

Le presenti norme prevalgono sui regolamenti edilizi e d'igiene comunali fatte salve le deroghe previste dai regolamenti comunali vigenti per gli immobili situati nei centri storici e per gli immobili rappresentativi dell'identità del territorio di riferimento classificati nella categoria catastale A11.

Le unità immobiliari destinate alle attività ricettive di cui al presente articolo devono essere dotate di dispositivi funzionanti per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano. Per la tipologia di estintori si fa riferimento alle indicazioni contenute al punto 4.4 dell'allegato primo I al decreto del Ministro dell'Interno 3 settembre 2021. L'obbligo decorre dal 1° gennaio 2026.

Art. 15

Modifiche alla l. r. 59/2017

1. Alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio), all'articolo 11, dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

“11 bis. Per garantire la sicurezza e l'efficacia delle battute di caccia, soprattutto in contesti dove la fauna selvaggia è abbondante, è fatto obbligo per gli ATC di dotarsi di un perito balistico iscritto all'albo dei periti balistici presso il tribunale. La presente disposizione non comporta oneri di spesa a carico della Regione Puglia.”.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli

effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 10 giugno 2025

MICHELE EMILIANO